



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 20 DEL 26/03/2020

Oggetto: Rettifica ordinanza contingibile e urgente per la chiusura al pubblico dei Cimiteri Cittadini.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, nr. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo 2020, contenente misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a) che stabilisce che si debba "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. (...);

EVIDENZIATO che il medesimo provvedimento pone come obiettivo di carattere generale l'evitare la formazione di assembramenti di persone e, più in generale, il limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

PRESO ATTO che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 marzo 2020, le misure previste dall'articolo 1 DPCM 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

ATTESO, quindi, che, in relazione alle specifiche funzioni e attività di questo Comune e allo stato di evoluzione del contagio, si è ritenuto indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati, nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, nr. 9, adottando l'Ordinanza nr. 18 del 19/03/2020, che prevedeva:

- la chiusura al pubblico dei Cimiteri Cittadini, sino al giorno 3 aprile c.a. incluso, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di parenti e/o affini per un numero massimo di 5 persone (prevedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti e riducendo il numero di ammessi qualora tale distanza non possa essere rispettata);

la sospensione, all'interno dei Cimiteri Cittadini, di ogni attività di iniziativa privata connessa ai servizi cimiteriali;

CONSIDERATO che si è verificata l'esigenza di effettuare interventi urgenti ed indifferibili, necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività consentite all'interno dei Cimiteri Cittadini;

RITENUTO, quindi, di rettificare parzialmente l'ordinanza nr. 18 del 19/03/2020, consentendo l'accesso ai Cimiteri Cittadini da parte delle Ditte specializzate nella manutenzione delle strutture cimiteriali, esclusivamente in caso di realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili, necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività ancora consentite all'interno delle strutture di cui trattasi;

RITENUTO, altresì, di consentire l'ingresso ad una sola Ditta specializzata alla volta, che si impegnerà a garantire che gli interventi vengano svolti nel rispetto delle misure di sicurezza negli ambiti lavorativi, come previste dalla normativa vigente e modificate a seguito dell'insorgenza della pandemia da Covid-19;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- la chiusura al pubblico dei Cimiteri Cittadini, sino al giorno 3 aprile c.a. incluso, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di parenti e/o affini per un numero massimo di 5 persone (prevedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti e riducendo il numero di ammessi qualora tale distanza non possa essere rispettata);
- di consentire l'accesso ai Cimiteri Cittadini da parte delle Ditte specializzate nella manutenzione delle strutture cimiteriali, esclusivamente in caso di realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili, necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività ancora consentite all'interno delle strutture di cui trattasi;
- che sia ammessa all'ingresso nei Cimiteri, nei casi sopra descritti, una sola Ditta specializzata alla volta, che si impegnerà a garantire che gli interventi vengano svolti nel rispetto delle misure di sicurezza negli ambiti lavorativi, come previste dalla normativa vigente e modificate a seguito dell'insorgenza della pandemia da Covid-19;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- notificata a AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI ACQUI TERME (ASCAT) SRL, gruppo ALTAIR, - sede legale e amministrativa: Viale dell'Arcoveggio 74, 40129 Bologna -, società concessionaria dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria per il Comune di Acqui Terme;

notificata a ZANETTI S.R.L. – sede legale: via Emilio Visconti Venosta, 7, Milano, 20122; sede amministrativa: Viale Artigianato, 2, Borgo San Siro (PV), 27020 –, società incaricata della manutenzione dei cancelli e delle luci votive;

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile;

che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

